

Serie Ordinaria n. 25 - Venerdì 25 giugno 2021

D.g.r. 21 giugno 2021 - n. XI/4905
Misura sperimentale a favore di orfani per femminicidio e orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni - art. 7 bis l.r. 11/2012: revisione requisiti di accesso e rifinanziamento (d.g.r. n. 3760/2020)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che disciplina norme, principi di carattere generale in tema di tutela dei minori che trovano applicazione anche per gli orfani di femminicidio e di crimini domestici;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa *Convenzione di Istanbul* sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con l. n. 77/2013, che richiede agli stati di adottare misure legislative e di altro tipo al fine di garantire protezione e supporto ai minori testimoni di violenza (art. 26) e di considerare tra le circostanze aggravanti il fatto che il reato sia commesso su un bambino o in presenza di un bambino (art. 46);
- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*»;
- la l. n. 69/2019 «*Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale ed altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*» (c.d. Codice Rosso);

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 4 «*Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici*» che introduce tutele specifiche per gli orfani a causa di crimini domestici riconoscendo tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;

Dato atto che la legge 3 luglio 2012, n. 11, «*Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza*» all'art. 7 bis prevede la promozione per finalità di sostegno di interventi anche di carattere finanziario a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni e dei figli minori vittime di violenza assistita;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018, che individua tra i risultati attesi dell'area sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - la prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne;

Dato atto che il Piano Quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020/2023, di cui alla d.c.r. n. 999 del 25 febbraio 2020, nell'asse 2 Protezione e Sostegno al punto 2.3.6. priorità 5 prevede che Regione individui una specifica priorità volta a proteggere e supportare i minori vittime di violenza assistita e gli orfani per femminicidio e per crimini domestici;

Vista la d.g.r. n. 3760 del 3 novembre 2020 con la quale Regione Lombardia, in attuazione della l.r. n. 11/2012 art. 7 bis:

- ha avviato una misura sperimentale a favore di orfani per femminicidio e orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni, attraverso la concessione di un contributo una tantum, secondo i criteri e le modalità attuative definite nell'allegato A);
- ha affidato la gestione tecnico amministrativa della misura all'ATS di Brescia, in considerazione della sperimentazione di interesse regionale sul territorio bresciano, destinata a donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita finalizzata, finalizzata ad individuare un modello di presa in carico esportabile su tutto il territorio regionale;
- ha stabilito di destinare per l'attuazione della misura risorse complessive pari a € 262.225,00 a valere sul bilancio regionale esercizio 2020;

Dato atto che tra i criteri previsti dall'allegato A alla d.g.r. 3760/2020 vi è anche quello secondo cui il reato deve essersi verificato a partire dal 1 gennaio 2020 e deve risultare già attestato con sentenza, anche non definitiva, ovvero sulla base di atti/provvedimenti emessi dai competenti Organi giurisdiziona-

li anche minorili o assunti in sede di volontaria giurisdizione, al momento della presentazione della domanda;

Richiamato il decreto n. 14097 del 18 novembre 2020 che, in attuazione della d.g.r. n. 3760/2020, ha approvato l'avviso pubblico (ALL. A) per la concessione di un contributo una tantum agli orfani per femminicidio e orfani per crimini domestici di età non superiore ai ventisei anni, pari a € 5.000,00, impegnando e contestualmente liquidando all'ATS di Brescia le risorse dedicate alla misura;

Rilevato che come evidenziato dal monitoraggio dell'ATS di Brescia, il requisito della temporalità dell'evento delittuoso (dal 1 gennaio 2020) rende particolarmente onerosa l'acquisizione documentale da parte del richiedente/beneficiario, in conseguenza dei tempi relativi all'andamento processuale, così come risulta difficile reperire la documentazione, anche non definitiva, che attesti il reato specifico di femminicidio, nei casi in cui l'indagine non sia ancora conclusa;

Ritenuto, pertanto, di confermare il documento contenente i criteri e le modalità di attuazione della «Misura sperimentale a favore di orfani di femminicidio e orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni - art. 7 bis l.r. 11/2012» di cui all'allegato A della d.g.r. n. 3760/2020, modificando il requisito relativo alla data dell'evento delittuoso con decorrenza 1 gennaio 2020, prevedendo un ampliamento temporale pari a dieci anni (10), con decorrenza dal 01 gennaio 2010;

Ritenuto inoltre di integrare le risorse già destinate con d.g.r. n. 3760/2020 alla misura pari a € 262.225,00 e già nelle disponibilità del bilancio dell'ATS di Brescia, con ulteriori risorse pari a € 212.224,00 a valere sul capitolo 12.05.104.14525 del bilancio regionale esercizio 2021, per un importo complessivo pari a € 474.449,00;

Considerato che, nelle more della revisione e modifica dei requisiti di accesso definiti dalla d.g.r. n. 3760/2020, si è proceduto con decreto n. 7874 del 10 giugno 2020 a prorogare dal 16 giugno 2021 al 15 luglio 2021 il termine di scadenza per la presentazione dell'istanza di contributo, secondo le modalità stabilite nell'allegato A del decreto n. 14097/2020;

Stabilito di demandare a successivi atti della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità l'attuazione del presente provvedimento, con particolare riguardo alla modifica dell'avviso pubblico rivolto agli orfani per femminicidio, orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni, e alle modalità operative di gestione della misura da parte dell'ATS di Brescia;

Richiamata la Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato;

Valutato che:

- i destinatari finali degli interventi sono persone fisiche e la gestione delle misure avviene per il tramite di intermediari pubblici, Comuni/Ambiti territoriali e che tali attività, peraltro rivolte ad un bacino di utenza locale, hanno natura non economica;
- la presente azione/intervento non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

Visti gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sul sito internet di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it sezione Trasparenza, in attuazione del d.lgs. n. 33/2013;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare il documento contenente i criteri e le modalità di attuazione della «Misura sperimentale a favore di orfani di femminicidio e orfani per crimini Domestici di età non superiore a ventisei anni - art. 7 bis l.r. 11/2012» di cui all'allegato A della d.g.r. n. 3760/2020, modificando il requisito relativo alla data dell'evento delittuoso con decorrenza 01 gennaio 2020, prevedendo un ampliamento temporale pari a dieci anni (10), con decorrenza dal 01 gennaio 2010;

2. di destinare per l'attuazione della misura ulteriori risorse pari a € 212.224,00 a valere sul capitolo 12.05.104.14525 del bilancio regionale esercizio 2021, ad integrazione delle risorse pari a € 262.225,00, già stanziato con d.g.r. n. 3760/2020 e già nella

disponibilità del bilancio dell'ATS di Brescia, di cui al decreto n. 14097/2020, per un importo complessivo pari a € 474.449,00;

3. di demandare a successivi atti della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità l'attuazione del presente provvedimento, con particolare riguardo alla modifica dell'avviso pubblico rivolto agli orfani per femminicidio, orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni, e alle modalità operative di gestione della misura da parte dell'ATS di Brescia;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it sezione Trasparenza - in attuazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini